



P.IVA:
00613010404

Telefono:
0541/855054

Fax:
0541/855042

E-Mail:
comune@montegrifolfo.eu

PEC:
comune.montegrifolfo@legalmail.it

Prot. n. 4498/2022

Montegrifolfo, lì 09 novembre 2022

ORDINANZA N. 07/2022

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONI ACCESSO TORRE CAMPANARIA

IL SINDACO

VISTO:

- che nella mattina del giorno 09.11.2022 si sono verificate scosse di terremoto con epicentro nella costa adriatica marchigiana-pesarese;
- il perdurare dello sciame sismico registrato nel corso della giornata del 09.11.2022;
- l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che "lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni" e al comma 2 lett. f) che "i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede all'art. 3 comma 2 che il Comune "è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e al comma 5 che i Comuni e le Province "sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

CONSIDERATI i danni registrati all'ultimo solaio in latero-cemento della torre campanaria , verificati durante il sopralluogo effettuato in data odierna dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montegrifolfo Arch. Oscar Favetta Boattini congiuntamente alla squadra operativa del Comando di Vigili del Fuoco di Rimini avente come capo squadra il Sig. Mario Calabrese;

VISTA la situazione di ulteriore possibile rischio per gli edifici e le strutture dovuta agli eventi sismici verificatisi in data odierna 9/11/2022 che hanno interessato l'intera regione, con presunto epicentro in mare, al largo della città di Pesaro;

RILEVATO che allo stato attuale occorre porre in essere sopralluoghi, verifiche e controlli per una prima valutazione della situazione di agibilità degli edifici in genere di interesse pubblico poiché è necessario definire la sicurezza statica delle strutture interessate dal prolungato evento di cui sopra;

VALUTATO, oltreché in diritto, che in fatto tali misure sono in concreto proporzionali in senso lato e, in particolare, costituiscono una attuazione delle regole di:

1. idoneità rispetto al fine di salvaguardare il più possibile l'incolumità e la sicurezza delle persone;
2. necessità, poiché sono state valutate come effettivamente assenti eventuali misure meno invasive rispetto all'interesse sia pubblico che privato e che la presente azione costituisce la misura più mite anche sotto il profilo del prolungamento temporale, intervenendo la stessa in un primo momento per il periodo strettamente necessario, salva eventuale proroga laddove dovesse rivelarsi occorrente;
3. adeguatezza, poiché la misura adottata, di suo già idonea e necessitata, non comporta un sacrificio eccessivo ed intollerabile di alcun interesse, quale misura di effettiva salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità fisica della popolazione;

VISTO l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicata agli interessati l'avvio del procedimento;

VISTO il dispositivo del comma 4 dell'art. 50 e del comma 2 dell'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché dell'art. 650 del Codice Penale per cui è necessario adottare un provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa con decorrenza immediata **IL DIVIETO DI ACCESSO ASSOLUTO AI PIANI DELLA TORRE CAMPANARIA SUPERIORI AL LOCALE TECNICO**

INFORMA

1) Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà con l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi di Legge.

3) Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- l'invio di copia del presente provvedimento al Comando dei Vigili del Fuoco;

Dalla residenza Municipale,

IL SINDACO

Documento Firmato digitalmente